

DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio") Focus sulle principali novità

È stato pubblicato il 14 maggio sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. **decreto "Rilancio"**), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il Decreto-legge citato introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il focus della presente circolare è incentrato su alcune specifiche misure di sostegno alle imprese e all'economia, di cui al Titolo II, Capo I, misure di natura fiscale, di cui al Titolo VI, nonché misure di settore, di cui al Titolo VIII, Capo I.

Come di consueto, seguiranno ulteriori e specifiche Newsletter in merito.

Vediamo, di seguito, le principali misure previste nel Decreto.

♦ **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO IRAP (ART. 24)**

Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, nonché i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo IRAP dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando l'obbligo di versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

A beneficio dei medesimi soggetti è inoltre previsto che essi non siano tenuti al versamento della prima rata dell'acconto IRAP dovuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Su specifica disposizione normativa, tale importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il medesimo periodo d'imposta.

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del D.lgs. 446/97);

- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del D.lgs. 446/97).

Fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è "effettivo" soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un'IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Si supponga che un'impresa vanti un'imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

- 4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
- 5.000,00 euro, per i soggetti ISA.

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell'IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Riprendendo l'esempio formulato e ipotizzando che l'imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell'acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA

◆ RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 26)

L'art. 26 mira a favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI prevedendo, al verificarsi di determinate condizioni, un credito di imposta sia per i sottoscrittori dell'aumento di capitale che per le imprese ricapitalizzate.

L'agevolazione riguarda le società di capitali e le società cooperative residenti in Italia (esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione) che abbiano:

- realizzato nel periodo di imposta 2019 ricavi tra 5 e 50 milioni di euro;
- subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione dei ricavi pari almeno al 33% rispetto a quelli conseguiti nel medesimo bimestre 2019;
- deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato tra l'entrata in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2020.

Credito di imposta per i sottoscrittori dell'aumento di capitale

Le società ricapitalizzate, se soddisfano alcuni requisiti di virtuosità, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020 beneficiano di un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse) fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque entro i nuovi limiti previsti per gli aiuti di Stato (generalmente pari ad euro 800.000). Tale credito, non imponibile ai fini delle imposte sui redditi, potrà essere utilizzato in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l'investimento è stato effettuato.

Anche in questo caso, la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio.

Entrambi i crediti di imposta sono subordinati all'autorizzazione della Commissione Europea e per essi è autorizzata una spesa limite pari a euro 2 miliardi. Con decreto del MEF sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

◆ CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (ART. 28)

Il primo comma della disposizione in oggetto prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione spetti un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Inoltre, è previsto che ai soggetti sopra menzionati spetti un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni, nell'ipotesi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso

non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Al fine di poter usufruire del credito d'imposta, sono previste le seguenti condizioni:

- aver realizzato ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020; tale limite non è previsto per le strutture alberghiere e agrituristiche;
- aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui sopra, il credito d'imposta dovrà essere commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ovvero, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Inoltre, esso non sarà cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito d'imposta previsto dall'art. 65 del cosiddetto Decreto "Cura Italia" per gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe".

Il comma 4 estende la possibilità di beneficiare del credito d'imposta, di cui al comma 1, anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

La disposizione in esame prevede, inoltre, i seguenti possibili utilizzi del credito:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

L'art. 122 del decreto in esame, stabilisce che tale credito d'imposta può essere, in luogo dell'utilizzo diretto, ceduto anche parzialmente ad altri soggetti.

Con riferimento alla compensazione del credito in oggetto, è previsto che non trovi applicazione alcun tipo di limite.

Al riguardo si attende da parte dell'Agenzia delle entrate le concrete istruzioni operative.

◆ RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE (ART. 38)

L'art. 38 del decreto "Rilancio" rafforza l'ecosistema delle start-up innovative.

Nello specifico:

- il comma 1 prevede, per il rafforzamento, la destinazione di risorse aggiuntive pari ad euro 100 milioni per

AC Notizie flash | 25 maggio 2020

Speciale Emergenza sanitaria da Covid19

l'anno 2020, destinate al finanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato;

- il comma 2 prevede l'inserimento, per le start-up innovative, di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, Innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo delle imprese innovative. Le condizioni, i termini e le modalità dell'agevolazione verranno indicati con decreto del MISE (da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto);

- il comma 3 prevede l'"incremento" del Fondo di sostegno al Venture Capital (200 milioni di euro di nuove risorse), per sostenere gli investimenti nel capitale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, erogazione di finanziamenti agevolati e la sottoscrizione di obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato;

- il comma 6 prevede ulteriori 200 milioni di euro per le start-up e le PMI innovative, per le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI;

- i commi 12-18 prevedono l'istituzione, presso il MISE, di un Fondo per sostenere l'intrattenimento digitale a livello nazionale (cd. First Playable Fund), finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames destinati alla distribuzione commerciale, necessari per la realizzazione dei prototipi. L'agevolazione consiste nell'erogazione di contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili e per importi compresi tra 10.000 e 200.000 euro. I soggetti ammessi sono: (i) imprese con sede legale nello spazio Economico Europeo, (ii) imprese soggette a tassazione in Italia, (iii) imprese con capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiore a 10.000 euro e (iv) imprese con ATECO 58.2 o 62.

♦ PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO (ART. 50)

L'art. 1 del D.L. n. 34/2019, prevede, a determinate condizioni, una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi nella misura del 30% ai fini sia della determinazione delle quote di ammortamento sia dei canoni di locazione finanziaria. Tale disposizione trova applicazione per gli acquisti effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L'art. 50 in esame proroga al 31 dicembre 2020 il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2020, ovvero il termine ultimo per la consegna dei beni in oggetto.

♦ INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI (ART. 119)

♦ CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)

L'articolo introduce un credito d'imposta in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati dal relativo allegato, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020 per interventi volti alla messa in sicurezza delle attività in vista della riapertura (ad esempio, interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza nonché per gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo e l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa).

Ulteriori tipologie di spesa e di aventi diritto potranno essere individuate con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di euro 80.000. Esso potrà essere utilizzato nel 2021 solo in compensazione c.d. orizzontale, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. Nel caso di utilizzo in compensazione orizzontale, non operano i limiti di euro 250.000 e di euro 700.000 previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e dall'art. 34 della L. n. 388/2000 per la compensazione "orizzontale" dei crediti e debiti tributari e contributivi.

♦ TRASFORMAZIONE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE (ART. 121)

È incrementata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;

AC Notizie flash | 25 maggio 2020

Speciale Emergenza sanitaria da Covid19

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l'intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione "potenziata" al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

- dai condomini (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

In relazioni agli impianti fotovoltaici, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
 - effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
 - effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Si precisa che il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 472/1997, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo dovuto e relativi interessi.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 19 giugno 2020, verranno definite le modalità attuative anche con riferimento all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

♦ **CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 (ART. 122)**

Per il periodo compreso tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d'imposta:

- a) per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del dl n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020;
- b) per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda di cui all'art. 28;
- c) per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120;
- d) per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, dei suddetti crediti ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I cessionari utilizzano il credito ceduto con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, senza applicazione di alcun limite quantitativo per ciascun anno solare.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

Nonostante la cessione del credito, le attività di accertamento e controllo circa la spettanza del credito d'imposta e di irrogazione delle sanzioni vengono espletate nei confronti del soggetto beneficiario del credito stesso mentre i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura eccedente rispetto al credito ricevuto.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative anche con riferimento all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

♦ **SOPPRESSIONE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA E ACCISE (ART. 123)**

Sono definitivamente soppresse le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accise su taluni prodotti carburanti.

Entro il 16 settembre saranno dovuti tutti i versamenti sospesi secondo quanto previsto dai Decreti Liquidità e Cura Italia.

♦ **RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI PER CONTENIMENTO E LA GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (ART. 124)**

Il comma 1 dell'art. 124 dispone l'inserimento di alcune tipologie di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, specificamente individuati dal Decreto in esame, nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/72. Per effetto di tale inserimento, le cessioni di detti beni saranno soggette all'aliquota IVA ridotta del 5%.

Tuttavia, per effetto di quanto previsto al successivo comma 2, le cessioni dei beni in oggetto, effettuate fino al 31 dicembre 2020, saranno esenti da Iva, fermo restando il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

♦ **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (ART. 125)**

L'articolo Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Esso può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta la spesa o in compensazione c.d. orizzontale (ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997). In tale ultimo caso, non operano i limiti di euro 250.000 e di euro 700.000 previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e dall'art. 34 della Legge n. 388/2000 per la compensazione "orizzontale" dei crediti e debiti tributari e contributivi.

Il credito in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP.

Ulteriori indicazioni saranno fornite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Rilancio.

♦ **PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 126)**

AC Notizie flash | 25 maggio 2020

Speciale Emergenza sanitaria da Covid19

La norma prevede in primo luogo la proroga di alcuni specifici termini di versamento, in presenza delle condizioni già dettate precedentemente dagli articoli 18 e 19 del D.L. n. 23/2020, detto anche "Decreto liquidità".

In particolare, per effetto della disposizione in esame, potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero in un massimo di quattro rate di pari importo, con versamento della prima entro il 16 settembre 2020:

- i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle addizionali regionali e comunali, all'iva e ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore di esercenti attività di impresa, arte e professione ed enti non commerciali;
- i versamenti delle ritenute alla fonte relative ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta; l'obbligo di riversamento è a carico dei contribuenti che hanno beneficiato della sospensione in oggetto e non dei sostituti d'imposta.

Il comma 3 prevede la proroga, nei medesimi termini di cui sopra, anche per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sospesi ad opera dell'art. 5 del D.L. n. 9/2020, con riferimento ai Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (ex "Zona Rossa").

Non è consentito chiedere a rimborso quanto già versato.

♦ PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 61 E 62 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27 (ART. 127)

La norma prevede la proroga di alcuni specifici termini di versamento, in presenza delle condizioni già dettate precedentemente dagli articoli 61 e 62 D.L. n. 18/2020, detto anche "Decreto Cura Italia", convertito dalla Legge n. 27/2020.

In particolare, è previsto che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 del sopracitato art. 61, a favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza coronavirus, potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero in un massimo di quattro rate di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Anche gli adempimenti sospesi ai sensi della disposizione citata, potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

Nei medesimi termini di cui sopra, possono essere effettuati, anche mediante sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Inoltre, per le sole federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive

professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei versamenti prevista a loro beneficio è prorogata per un ulteriore mese, ovvero fino al 30 giugno 2020.

La disposizione infine interviene sul comma 5 del sopracitato art. 62, prorogando anche i relativi termini di ripresa della riscossione dall'attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Non è consentito chiedere a rimborso quanto già versato.

♦ DIFFERIMENTO EFFICACIA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO E SUL CONSUMO DI BEVANDE EDULCORATE (ART. 133)

Con la disposizione in esame viene differita - al 1° gennaio 2021 - l'efficacia delle disposizioni istitutive delle seguenti imposte:

- IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO (MACSI);
- IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE EDULCORATE.

♦ MODIFICHE IVAFE PER SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (ART. 134)

L'art. 134 ha l'intento di uniformare la disciplina relativa all'IVAFA alle regole previste per l'imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nello specifico, la norma prevede che:

- l'IVAFA sui conti correnti e libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche venga applicata nella misura di 100 euro su base annua;
- per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, la misura massima di IVAFA dovuta è pari a 14.000 euro.

♦ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTO UNIFICATO (ART. 135)

Le novità rilevanti sono due:

1. Viene introdotto il comma 1-bis nell'art. 62, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 29 aprile 2020, n. 27, con la previsione della sospensione nel periodo che va dall'8 marzo u.s. al 31 maggio p.v. del termine per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato e per l'invito al pagamento del contributo unificato.
2. Viene introdotta una modifica all'art. 16, comma 4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella L. 13 dicembre 2018, n. 136, in relazione alla materia della Giustizia tributaria digitale.
La modifica prevede la possibilità di: (i) partecipare alle pubbliche udienze a distanza, mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale

amministrativo delle Commissioni tributarie (ii) il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza, (iii) nel ricorso, nel primo atto difensivo, ovvero nell'istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza, le parti possono chiedere la partecipazione da remoto alla pubblica udienza. Inoltre, *"Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza"*.

♦ **PROROGA RIDETERMINAZIONE COSTO D'ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate (ART. 137)**

Con la citata norma, viene prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati – che siano possedute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali – alla data del 1 luglio p.v. tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva (aliquota 11%), da applicare al maggior valore dei beni determinato in seguito ad opportuna perizia (redatta e giurata entro il 30.09 p.v.).

È possibile procedere con il versamento dell'imposta in unica rata entro il 30.09 p.v., ovvero rateizzare l'importo (in un massimo consentito di 3 rate annuali) a decorrere dal 30.09 p.v., fatta salva, in tale ultimo caso, l'applicazione degli interessi di mora pari al 3% annuo.

♦ **RAFFORZAMENTO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ADEMPIMENTO SPONTANEO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI E ORIENTAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALLE AGENZIE FISCALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 139)**

Viene in questo senso rafforzata l'attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, ad esempio prevedendo, a decorrere dal triennio 2020-2022, miglioramenti in ordine ai tempi ed ai termini di erogazione dei rimborsi fiscali.

♦ **MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI (ART. 140)**

Per tutti gli operatori che, entro il 1.07 p.v., non saranno in grado di dotarsi di registratore telematico o di utilizzare la procedura web dell'AdE per la trasmissione dei dati, viene prorogata sino al 1.01.2021 la non applicabilità delle sanzioni espressamente previste dall'art. 2, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 127/2015.

Per tali soggetti permane, tuttavia, l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, annotare i corrispettivi nel relativo registro, trasmettere telematicamente, con cadenza mensile, i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole indicate nel Provvedimento n. 236086/2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Con la stessa norma, inoltre, per i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria viene prevista anche la proroga – al 1.01.2021 – dell'obbligo di adeguamento degli strumenti tecnologici.

♦ **RINVIO PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 143)**

Viene prorogata al 1.01.2021, con l'art. 143, l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

♦ **RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 144)**

La norma prevede:

- Rimessione in termini dei contribuenti per il pagamento in scadenza compreso tra l'8 marzo 2020 e il 19 maggio 2020 e
- Sospensione dei pagamenti in scadenza tra il 20 maggio 2020 e il 31 maggio 2020

relativi a somme dovute all'esito dei controlli automatizzati e formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54bis del D.P.R. n. 633/1972 e della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

I versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre p.v. (i) in 1 unica soluzione, ovvero (ii) rateizzati in 4 rate mensili di pari importo.

Quanto già versato, tuttavia, non potrà essere rimborsato.

♦ **SOSPENSIONE COMPENSAZIONI TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ART. 145)**

È sospesa - per l'anno 2020 - la procedura di compensazione volontaria tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo di cui dall'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973.

♦ **INCREMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI CON MODELLO F24 (ART. 147)**

La norma prevede che, per l'anno 2020, venga innalzato da 700 mila euro ad un milione di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

♦ **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) (ART. 148)**

AC Notizie flash | 25 maggio 2020

Speciale Emergenza sanitaria da Covid19

Al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza Covid-19, nonché di prevedere nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli indici stessi per i periodi d'imposta 2020 e 2021, viene previsto l'adeguamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), attraverso la definizione di "specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni", utilizzando direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica.

Viene inoltre previsto che, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nell'apposita Commissione di esperti, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

◆ **SOSPENSIONE VERSAMENTI SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA (ART. 149)**

Nel caso in cui i termini di versamento originari scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 il versamento della prima o unica rata relativa a:

- a) atti di accertamento con adesione;
- b) accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, del Dlgs. n. 546/1992;
- c) accordo di mediazione ex art. 17-bis, del Dlgs. n. 546/1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ex art. 12 del D.L. 70/1988, art. 52, del D.p.r. 131/1986 e art. 34, commi 6 e 6-bis, del Dlgs. 346/1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, del D.p.r. n. 131/1986;
- f) atti di recupero ex art. 1, comma 421, della legge 311/2004;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi ex art. 33, comma 1-bis, del Dlgs. 346/1990, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.

Il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 è prorogato al 16 settembre 2020.

Il termine per il versamento delle rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definatori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7, D.L. 119/ 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti rateizzabili come indicato dal Decreto Rilancio, è prorogato al 16 settembre 2020.

◆ **PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 154)**

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- ingiunzioni ed atti esecutivi degli Enti locali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

In riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (anziché 5).

In riferimento alla "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020 non determina l'inefficacia degli istituti se entro il termine del 10 dicembre 2020 viene effettuato l'integrale versamento delle predette rate.

◆ **PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI (ART. 157)**

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali senza l'applicazione degli interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Dal 9 marzo 2020, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

- a) comunicazioni a seguito di controlli formali effettuati, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) comunicazioni relative alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi dell'art. 54-bis, d.p.r. 633 del 1972;
- c) inviti all'adempimento in seguito alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA da parte del contribuente;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

AC Notizie flash | 25 maggio 2020

Speciale Emergenza sanitaria da Covid19

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti sopra indicati sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione in seguito ai controlli formali relativi alle imposte dirette e all'Iva (art. 36-bis, d.p.r. 600/1973 e 54-bis, d.p.r. 633/1972);

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute per indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, d.p.r. 602/1973.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto (comma 1) o quella di consegna della comunicazione (comma 2).

Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi, compresi quelli di gestione documentale dell'Agenzia delle Entrate.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità di applicazione di quanto previsto nel presente articolo.

◆ CUMULABILITA' SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DELLA SOSPENSIONE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 158)

In caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza", prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

◆ TAX CREDIT VACANZE (ART. 176)

Ai nuclei familiari con ISEE (ordinario o corrente) non superiore a Euro 40.000 è riconosciuto un credito massimo di Euro 500 (decrescente in base al numero di familiari) per il pagamento dal 1° 27 luglio al 31 dicembre 2020 di servizi offerti in ambito

nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai B&B.

Ai fini del riconoscimento del credito: (i) le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione nei confronti di una singola impresa del settore di riferimento; (ii) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale con indicazione del codice fiscale del beneficiario; (iii) il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio e tour operator (piattaforme o portali telematici).

Il credito è usufruibile tramite uno sconto dell'80% sul corrispettivo dovuto e tramite una detrazione d'imposta del restante 20% da indicare in dichiarazione. Al contempo, il fornitore ha diritto a credito d'imposta, pari allo sconto dell'80%, utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza limiti), con facoltà di successive cessioni a terzi.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità applicative del tax credit vacanze (anche tramite PagoPA S.p.A.).

◆ ESENZIONE DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU SETTORE TURISTICO (ART. 177)

La prima rata IMU 2020 (in scadenza al 16 giugno 2020) non è dovuta dai proprietari, gestori delle attività ivi esercitate, degli immobili:

- (i) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- (ii) rientranti nella categoria catastale D/2 e degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi.

AC Notizie flash | 25 maggio 2020

Speciale Emergenza sanitaria da Covid19

La TASK FORCE dello Studio AC Avvocati e Commercialisti si riserva di approfondire nel dettaglio, nelle prossime AC Notizie Flash dedicate, gli argomenti e le misure di cui al "Decreto Rilancio" di maggior interesse per le Società.

AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data attuale, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti, contattare help@actaxlaw.com; un Professionista del team dedicato di Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti – Notizie flash - All rights reserved